



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1210 DEL 27/05/2022

OGGETTO:	REGIONE MARCHE - PNRR - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE C.U.P. E31B21004020006. Determina a contrarre e affidamento del servizio di ricognizione strumentale subacquea propedeutica alla valutazione di rischio ordigni esplosivi residuati bellici CIG 92521771FF
-----------------	--

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – *Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell’Ente e relativo regolamento di organizzazione* -e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici a far data dal 01-08-2021 per anni Tre salvo rinnovi successivi che non potranno comunque essere superiori ad anni due (per complessivi 5 anni);

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

-la delibera di Consiglio comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;

-la delibera di Consiglio comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

-la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28.04.2022 con oggetto: “MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (2° MODIFICA) – I.E”;

- la delibera di Giunta comunale n. 135 del 05.05.2022 con oggetto: “MODIFICA DEL PEG 2022-2024 IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 28.04.2022 CON OGGETTO “MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (2° MODIFICA) – I.E”

PREMESSO CHE:

- con *delibera di Giunta comunale del 10 settembre 2021, nr. 274* è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUP E31B21004020006” redatto dal dott. Ing. Massimo Martelli, Funzionario Tecnico della U.O.C. Coordinamento e Programmazione LL.PP. per un importo complessivo di € 625.000,00;

- l'intervento consiste nella realizzazione dell'ultimo setto di scogliera foranea emersa (SN8) a chiusura e protezione del paraggio di mare a sud del porto di Fano in continuità con le opere foranee già realizzate nell'ambito dei lavori di “Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro”;

- è stato rimodulato il quadro tecnico economico del progetto in funzione del nuovo prezzario Regione Marche per un importo di € 550.000,00;

- dallo scambio di corrispondenza intercorso con la Regione Marche, in risposta alla richiesta di compartecipazione alla realizzazione della nuova scogliera SN08 di cui alla nota pg nr. 26381 del 21 marzo u.s, la stessa ha espresso parere favorevole con pec protocollata al nr. 27008 in data 22/03/2022;

- la Regione ha comunicato la propria disponibilità a finanziare una quota pari al 50% dell'intervento stimato complessivamente in € 550.000,00, cofinanziando l'opera per l'importo di € 275.000,00 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere sulle risorse che saranno assegnate alla Regione Marche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b);

- l'Opera in questione è soggetta alla disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea, contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

- con *determina dirigenziale del 29 aprile 2022, nr. 950* è stato conferito all'*ing. Elisa Seta di Senigallia (AN)* l'incarico professionale per la redazione del *Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione CRE (compresa progettazione integrale e coordinata)* nell'ambito



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

dei Lavori di “interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 in adesione al Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore (Art.54, comma 3, del D.Lgs n,50/2016 e s.m.i) di cui alla determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 470 del 24/02/2022;

- l’Intervento è già inserito nell’Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 così come da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale del 28 aprile 2022, n. 90– CUI L00127440410202100028– CUP E31B21004020006;

VISTO il Verbale di Verifica e di Validazione del 04-05-2022, redatto dal RUP, Ing. Federico Fabbri dirigente del Settore 5 - Lavori Pubblici, quale Soggetto preposto alla Verifica, che, in contraddittorio con il Progettista, Ing. Elisa Seta è stato sottoscritto digitalmente il 04-05-2022 dalle Parti (RUP e Progettista);

VISTA la *delibera di Giunta comunale del 05-05-2022, n. 144* con cui si approva il Progetto Esecutivo dell’Intervento denominato *INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 – C.U.P. E31B21004020006* redatto dall’ing. Elisa Seta di Senigallia (AN), in seguito alla rimodulazione del quadro economico per le ragioni sopra esposte;

DATO ATTO che con la medesima delibera di Giunta comunale n. 144/2022 è stata accertato (**acc. 2022-00317**) l’importo complessivo di € 275.000,00 al cap. di entrata 4200.01.080) del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, quale trasferimento dalla Regione Marche a valere sulle risorse che saranno assegnate alla stessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONFERMATO che

- la spesa complessiva di € 550.000,00 trova copertura economica nella voce di Bilancio Comunale 2022 cap n.0901.22.400 -*Interventi straordinari a difesa delle spiagge e della costa* con i seguenti impegni:

<i>Ann.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Descrizione Cap.</i>	<i>Importo</i>	<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>Imp.</i>
2022	0901.22.400	<i>I n t e r v e n t i straordinari a difesa delle spiagge e della costa</i>	€21.405,28	Ing. Elisa Seta di Senigallia (AN) Det 950/2022 Quota carico Comune di Fano finanziamento da avanzo vincolato 2021 per spese di investimento D.06	2022 - 1827
2022	0901.22.400	<i>I n t e r v e n t i straordinari a difesa delle spiagge e della costa</i>	€253.594,72	Quota carico Comune di Fano finanziamento da avanzo vincolato 2021 per spese di investimento D.06	2022 - 1847



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2022	0901.22.400	<i>I n t e r v e n t i straordinari a difesa delle spiagge e della costa</i>	€275.000,00	Quota carico Regione Marche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (correlato voce entrata 4200.01.080)	2022 - 1846
------	-------------	--	-------------	--	-------------

RICHIAMATA la determina a contrarre del 9 maggio 2022, n. 1027 con la quale è stato dato mandato alla CUC di esperire procedura aperta per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'intervento denominato **INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 – C.U.P. E31B21004020006**;

RICHIAMATO l'Art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, relativamente ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili e l'Art. 91 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 in base al quale "la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal Coordinatore per la Progettazione", il quale può richiedere la bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere da eseguirsi a spese del committente mediante impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis del decreto legislativo suddetto;

VISTA la L. n. 177 del 01/10/2012 che modificando l'Art. 104 con l'aggiunta del comma 4-bis del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. chiarisce che è considerata impresa specializzata quella che "risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il ministero della Difesa";

VISTO il DM. 11/05/2015 con cui si approva il "Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento delle idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 01/10/2012 n. 177";

CONSIDERATO

Che ai fini della sicurezza ed in riferimento ai lavori in oggetto, in particolare per la realizzazione di una scogliera emersa (Transetto 137), si ha necessità di procedere con una ricognizione strumentale subacquea propedeutica alla valutazione del rischio ordigni esplosivi residuati bellici, all'esito della quale decidere in merito all'attivazione o meno della procedura tecnico amministrativa per la Bonifica Sistemica Subacquea (BSS) presso il competente demanio del ministero della difesa (GENODIFE) che si avvale del delegato comando logistico della marina militare di Napoli (MARICOMLOG) quale Autorità militare competente per territorio al rilascio del parere vincolante; Che i lavori di ricognizione richiedono una profondità di investigazione pari a 1 metro di profondità rispetto alla superficie del fondale marino;

Che L'area marina oggetto di investigazione misura circa 3566 mq ed è ubicata in zona di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Balneazione Sassonia Nord in prossimità del Porto di Fano (Molo lato Est – Sud Est);

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento dell'importo di € 550.000,00 nel quale, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.2: rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA compresa), sono previste le spese relative alla Bonifica Ordigni Bellici (BOB) per un valore di € 17.000,00;

VISTI la legge L. n. 120/2020 e il D.L. n. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, con particolare riferimento all'art. 1, rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", il quale prevede, per tutti i procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore dello stesso fino al 30.06.2023, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il parere del MIT che, con la risposta al quesito n. 753 del 10 dicembre 2020, ha definito i limiti dell'affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, di conversione del decreto legge 76/2020 stabilendo che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

RICHIAMATI gli Articoli 23 e 24 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. relativi alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e che le prestazioni oggetto di un tale appalto:

- sono ricomprese nella categoria dei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- non afferiscono alla fattispecie contemplata dall'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico e, pertanto, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, dopo aver verificato l'impossibilità di ricorrere alle professionalità interne, risulta possibile procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 46 (ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. d);

- non presentano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, come disposto dall'art. 2 del D.L. n. 223/2006 in tema di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;

DATO ATTO che, in virtù dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di natura intellettuale quali i servizi professionali in oggetto, non è dovuta la corrispondente separata stima dei costi della manodopera, di cui all'art. 23, co. 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche determina ex



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

AVCP n. 3 del 05.03.2008);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 31 sul ruolo e sulle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, con particolare riferimento al co. 8 in ordine alle procedure di affidamento dei servizi professionali;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e il comma 2 - secondo periodo il quale prevede che prima di avviare le procedure di affidamento, la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre e l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto e gli altri elementi fondamentali;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 37, comma 1 in tema di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- il paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019;
- gli articoli 40 e 41 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti così come applicabile ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'Art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018 n.145 e s.m.i. prevede che "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non vi sono convenzioni Consip contenenti la specifica tipologia del servizio oggetto della presente determinazione (art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.) come accertato su Mappa Offering ultima aggiornata al 17 maggio 2022 pubblicata sul sito di CONSIP;
- l' art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement denominata “Tutto Gare” quale strumento di negoziazione alternativo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che, quale piattaforma intesa come strumento di gestione della gara telematica, può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle gare elettroniche;

DATO ATTO che

- per la scelta dei soggetti cui affidare il servizio in oggetto si ritiene necessario procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L. 108/2021;

- la procedura adottata ottempera alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo art. 1 sopra richiamato in ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell’oggetto dell’appalto fortemente condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico dell’affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso;

- non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 1121 del 29.12.2020 emanata dalla stessa Autorità;

CONSIDERATO che “in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, definite «semplificate», l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura” (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

VALUTATO, al fine di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e già più sopra richiamati, di affidare il servizio in discorso secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall’art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;

DATO ATTO che tramite la piattaforma Tutto Gare in data 14/05/2022 è stata avviata procedura di gara con oggetto “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 – SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006. RICOGNIZIONE STRUMENTALE SUBACQUEA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI” CIG 92521771FF;

DATO ATTO che si è ritenuto di individuare il professionista esterno cui affidare l’incarico mediante invito a presentare preventivo alla ditta MIAR SUB SRL con sede legale in Maccarese (RM) – Via di Campo Salino 933, P. IVA 03998031033



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in merito all'affidamento del Servizio Tecnico in oggetto è pervenuta la Documentazione di Offerta presentata in data 17/05/2022 ore 09:22 con Protocollo fornito dal sistema n. 044924 del 17/05/2022 dall'Operatore Economico denominato ditta MIAR SUB SRL con sede legale in Maccaresse (RM) – Via di Campo Salino 933, P. IVA 03998031033 e che la stessa è stata aperta in data 19/05/2022 con protocollo fornito dal sistema n. 046069 del 19/05/2022;

VISTA l'Offerta e relativo MODULO per offerta economica, mediante la quale ditta MIAR SUB SRL PRESENTA offerta pari ad € 5.000,00 (spese ed oneri accessori compresi) oltre IVA 22% relativo al Servizio di INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 – SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006. RICOGNIZIONE STRUMENTALE SUBACQUEA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI CIG 92521771FF;

RITENUTO pertanto di procedere a conferire l'incarico professionale per il servizio di INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 – SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006. RICOGNIZIONE STRUMENTALE SUBACQUEA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI CIG 92521771FF, alla ditta MIAR SUB SRL con sede legale in Maccaresse (RM) – Via di Campo Salino 933 P. IVA 03998031033 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e smi;

ATTESTATA la congruità del prezzo-offerta formulato dalla ditta MIAR SUB SRL. per l'espletamento del servizio in questione;

DATO ATTO che la somma necessaria per l'espletamento del servizio di cui trattasi pari ad € 6.100,00 è prevista al *rigo b.2 “rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA compresa)”* del Quadro economico approvato con delibera di Giunta comunale nr. 144 del 05-05-2022 e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 0901.22.400 “*Interventi straordinari a difesa delle spiagge e della costa*” del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (*imp. 22/1847*);

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 92521771FF come previsto dalle vigenti disposizioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'Art.103, comma 11, del D.Lgs n.50/2016 e del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida ANAC N.4, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non richiedere alcuna garanzia definitiva per il servizio al professionista incaricato stabilendo, tuttavia, la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del D.lgs. n.50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019 e poi modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021:

- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 23-05-2022 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.

- è stato acquisito il certificato di regolarità contabile come da DURC prot. INAIL_31873866 in data 07-03-2022 con scadenza al 05/07/2022;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dalla ditta e depositato agli atti;

DATO ATTO che Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120/2020 “...è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del co. 3 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in ragione di quanto disposto dall'art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che pertanto:

- **il fine** che con il contratto si vuole perseguire è l'acquisizione di un servizio per la ricognizione strumentale subacquea propedeutica alla valutazione di rischio ordigni esplosivi residuati bellici in Fano;

- **l'oggetto del contratto** è il conferimento di Incarico Professionale per Servizio di **RICOGNIZIONE STRUMENTALE SUBACQUEA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI CUP E31B21004020006 CIG 92521771FF** le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli previsti nel presente atto;

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. 108/2021;

- **il criterio di aggiudicazione** è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;

- **per il finanziamento della spesa** pari ad € 6,100,00 (IVA al 22% inclusa), è previsto apposito stanziamento voce di bilancio 0901.22.400 “Interventi straordinari a difesa delle spiagge e della costa” del bilancio 2022-2024, annualità 2022 al rigo b.2 “rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA compresa)” del Quadro economico approvato con delibera di Giunta comunale nr. 144 del 05-05-2022;

- **i pagamenti** avverranno in unica soluzione entro 60 GG data di presentazione della fattura che potrà avvenire inderogabilmente dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio nonché della regolarità contabile;

- **la forma del contratto** è quella prevista dall'Art. 41 - lettera a) del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, mediante “Lettera di Ordinazione” da inviare all'Operatore Economico affidatario contenente “...le condizioni specifiche di esecuzione, l'inizio, il termine, il prezzo e le altre circostanze già indicate nella lettera di invito...”;

VISTI

- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall' 1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l’art. 107 del TUEL avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’ art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2018, n.443 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell’art. 46-47 del DPR n.445/2000 l’assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

1) **DI DARE ATTO** che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019;

3) **DI AFFIDARE** l'incarico professionale per il Servizio "**INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 – SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006. RICOGNIZIONE STRUMENTALE SUBACQUEA PROPEDEUTICA ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI**", per l'importo complessivo di 6.100,00 euro, IVA al 22% inclusa, alla **ditta MIAR SUB SRL con sede legale in Maccaresse (RM) – Via di Campo Salino 933 P. IVA 03998031033** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 e smi "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano con presentazione dell'offerta in data 17/05/2022 ore 9:22 con Protocollo fornito dal sistema n. 044924 del 17/05/2022;

4) **DI SUB IMPEGNARE** l'importo di 6.100,00 euro IVA al 22% inclusa chetrova copertura finanziaria alla voce di bilancio 0901.22.400 "*Interventi straordinari a difesa delle spiagge e della costa*" del bilancio 2022-2024, annualità 2022, al rigo b.2 "rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA compresa)" del Quadro economico approvato con delibera di Giunta comunale nr. 144 del 05-05-2022 (imp. 2022/1847);

5) **DI STABILIRE** che la forma del contratto è quella della è quella prevista dall'Art. 41 - lettera a) del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, mediante "Lettera di Ordinazione" da inviare all'Operatore Economico affidatario contenente "*...le condizioni specifiche di esecuzione, l'inizio, il termine, il prezzo e le altre circostanze già indicate nella lettera di invito...*";

6) **DI STABILIRE** che le clausole essenziali del Servizio di cui al presente documento, individuato da CIG 92521771FF;, sono così sintetizzabili:

A) Il Servizio Tecnico relativo all'Intervento oggetto del presente atto consiste nella valutazione del rischio residuati ordigni bellici di cui all'Art. 28, comma 1, del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i, e nella relativa relazione da fornire al coordinatore della sicurezza sulla base ed all'esito della propedeutica Ricognizione strumentale subacquea affidata dal Comune di Fano alla ditta MIAR SUB Srl di Maccaresse (RM) – C.F. 01187570427 e P.IVA 03998031003 (Indagine Magnetometrica- profondità di investigazione pari a 1 metro sotto la superficie del fondale marino – area marina di investigazione di circa 3566 mq ubicata in zona di Balneazione Sassonia Nord, in prossimità del Porto di Fano (Molo lato Est – Sud Est);

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettera di invito, nonché all'Offerta formulata dalla ditta MIAR SUB Srl di Maccaresse (RM) – C.F. 01187570427 e P.IVA 03998031003 (Offerta in data



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

17/05/2022 ore 09:22 con Protocollo fornito dal sistema n. 044924 del 17/05/2022);

Le prestazioni del Servizio di cui al presente documento sono da intendersi a CORPO fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera I;

B) Il Servizio di che trattasi dovrà essere eseguito nel rispetto della Normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.), in conformità delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come da DPCM 22 Marzo 2020 relativo all'Emergenza CORONAVIRUS e successive modifiche ed integrazioni, e dovrà essere concluso entro e non oltre 5 (Cinque) giorni dalla data di emanazione del Provvedimento Autorizzativo della competente Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) e comunque entro i termini fissati in comune accordo con il Dirigente Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP;

C) L'offerta della ditta è da ritenersi valida per un periodo di 180 giorni;

D) Il servizio si intende espletato mediante acquisizione al Protocollo del Comune di Fano, della Relazione finale di ricognizione subacquea di che trattasi con relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata;

E) Il limite del ricorso al subappalto/subaffidamento/collaborazione è quello disciplinato dal Codice dei Contratti (Art. 105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) In particolare è concessa al Professionista/Operatore Economico affidatario la facoltà di avvalersi di subappalti/subaffidamenti/collaborazioni da parte di società di servizi e/o di collaboratori/professionisti/Ditte esterne previa anticipata comunicazione al Committente e comunque previa formale autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. I subaffidamenti/subappalti/collaborazioni di che trattasi,verranno compensati direttamente dal Professionista/Operatore Economico incaricato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi rapporto economico con i collaboratori/sub affidatari/subappaltatori, fatti salvi gli adempimenti di legge in termini di verifiche previdenziali e contributive (DURC) e tutela economica e retributiva degli stessi Subaffidatari/Subappaltatori/Collaboratori, qualora ricorrano i casi e le condizioni di dover procedere a tali verifiche. Resta fermo che il rapporto fra Affidatario del Servizio di cui al presente Documento ed eventuali Subappaltatori/Subaffidatari/ Collaboratori è soggetto al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul trattamento dei dati personali;

F) per ogni giorno di ritardo nella redazione e consegna della documentazione finale di cui al punto A è prevista una penale di Euro 1,50 (pari ad uno per mille dell'importo di contratto);

G) il pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura fiscale e fatti salvi gli accertamenti di Legge (regolarità contributiva-previdenziale, e quant'altro necessario);

H) l'Operatore Economico affidatario dovrà provvedere agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010: la ditta affidataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della legge, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile;

I) In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti dichiarati si procederà alla risoluzione del presente contratto con il pagamento delle prestazioni già eseguite nel limite dell'utilità ricevuta;

7) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

8) DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 92521771FF; come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

9) DI DARE ATTO che è stata o acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile della ditta come DURC prot. INAIL_31873866 in data 07-03-2022 con scadenza al 05/07/2022;

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di Settore dott. Ing. Federico Fabbri;

11) DI STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019, la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento dei contratti pubblici con il pagamento del corrispettivo pattuito solo per le prestazioni effettivamente eseguite, fatta salva la possibilità di azioni risarcitoria e di rivalsa e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto;

12) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

13) DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

14) DI DARE ATTO che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il Dirigente Settore V - Lavori Pubblici

(Dott. Ing. Federico Fabbri)

sottoscritto digitalmente



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005